Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 66 del **21/12/2023**

Oggetto:
Approvazione aliquote IMU anno imposta 2024.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventuno** del mese di **Dicembre,** alle ore **20:35**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, il Consiglio tratta le materie iscritte all'Ordine del giorno.

Fatto l'appello, i seguenti Consiglieri risultano:

Posizione	Nominativo	Presente
1	ENRICO DIACCI	Si
2	DIACCI MARZIA	Si
3	SUSANNA BACCHELLI	Si
4	BORSARI MASSIMILIANO	No
5	ELISA CASARINI	No
6	DOTTI DAVIDE	Si
7	MAURO FABBRI	Si
8	ALESSANDRO FRACAVALLO	No
9	ANNALISA PALTRINIERI	Si
10	SILVESTRI ALVES	Si
11	CLAUDIO TIOLI	Si
12	MATTEO ZANARDI	No
13	FERRARI MARCO	No
14	CARRETTA FEDERICO	No
15	FIENI FEDERICO	Si
16	TURCI SIMONE	Si
17	ZANOTTI DIEGO	Si

Presenti n. 11	Assenti n. 6

Assume la Presidenza il Sig. DIACCI MARZIA Presidente del Consiglio.
Assiste il Vice Segretario CORRADI TOMMASO.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.

File con impronta: 13b89a2ffa661efc1b98be3bb1f32c26b79f021d2414b1ee00d241d75c1f16c4
Firmato digitalmente da Marzia Diacci e da Tommaso Corradi

N. 66

Approvazione aliquote IMU anno imposta 2024.

- - -

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Le proposte ai punti 5-6-7 dell'ordine del giorno vengono discusse congiuntamente in quanto collegate al bilancio di previsione 2024-2026. La votazione rimane separata per ogni proposta di delibera.

Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti modifiche: **è entrato** l'assessore **FRACAVALLO Alessandro** . I **presenti sono ora 12**.

- Intervento dell'Assessore **Fabbri Mauro** che delinea il percorso del bilancio di previsione 2024-2026;
- Interviene il **Sindaco** che legge la Relazione della Giunta;
- Interviene il Consigliere **Diego Zanotti** (**Essere Comunità**);
- Intervento Assessore **Susanna Bacchelli**;
- Intervento Assessore **Annalisa Paltrinieri**;
- Intervento Consigliere **Claudio Tioli** (Noi Lista Civica);
- Intervento Assessore **Mauro Fabbri**;

Il Consigliere **Silvestri Alves** (Noi Lista Civica) dichiara voto **FAVOREVOLE** leggendo un intervento;
Il Consigliere Capogruppo **Zanotti Diego** (Essere Comunità) dichiara voto **CONTRARIO**;

Quindi nessun altro chiedendo la parola si procede alla votazione

Consiglieri presenti 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1,comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*"

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "*È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio*."

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che " *Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento."*

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione dell'apposito decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Visto il comma 767, art. 1 della Legge 160/2019 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755."*

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 avente ad oggetto "*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160*."; lo stesso individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al dipartimento delle Finanze del relativo prospetto di cui al all'art. 1 comma 757 della Legge 160/2019. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del predetto decreto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto decorre dall'anno di imposta 2024. La finalità di tale intervento risponde ad esigenze di semplificazione a favore di contribuenti ed intermediari fiscali.

Visto l'art. 6ter della Legge 27/11/2023 n.170, legge di conversione del DL 132/2023 che rinvia di un altro anno, quindi al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta IMU in base a determinate fattispecie, uniformi sul territorio nazionale, ed individuate con decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presa visione delle aliquote IMU e detrazioni ad oggi vigenti approvate da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2023 che risultano essere le seguenti:

1. aliquota pari allo **0,60 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;

2. aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";

3. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

4. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

5. aliquota pari allo **0,76 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione "casa di riposo". Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

6. aliquota pari allo **0,50 per cento** per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

7. aliquota pari allo **0,10 percento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale *di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557*;

8. aliquota pari allo **0,00 per cento** per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D – intrinsecamente agibili ma inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

9. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7- D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno

12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

10. aliquota pari allo **1,06 per cento** per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo eclassificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Valutato di confermare anche per il 2024 le aliquote e le detrazioni vigenti;

Considerato inoltre che l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Novi di Modena hanno intenzione di aderire al programma regionale "Patto per la casa" - programma volto a favorire l'immissione sul mercato di nuove abitazioni in affitto utilizzando patrimonio edilizio esistente e non in uso, incentivando i proprietari a mettere a disposizione i propri alloggi a fronte di specifiche misure e garanzie fornite con risorse stanziate a fondo perduto e a titolo di garanzia dalla Regione Emilia Romagna.

Considerato anche che l'art. 5.2 "Enti Locali" del regolamento attuativo del Patto per la Casa Emilia-Romagna, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.960 del 12/06/2023, richiede "*la previsione di una specifica aliquota IMU di favore, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma;*"

Ritenuto opportuno introdurre un'agevolazione a sostegno della locazione finalizzata ad ampliare l'offerta degli alloggi in locazione a canoni calmierati;

Dato atto che l'aliquota oggetto di rimodulazione risulta essere le seguente:

11. aliquota ridotta pari allo **0,5 per cento** per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete", "Patto per la casa";

Considerato che il gettito stimato dalle aliquote nel loro complesso è in linea a quanto iscritto a bilancio;

Presa visione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 in base al quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli 9 (Noi lista civica), contrari 3 (Essere Comunità), astenuti nessuno e pertanto a maggioranza dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di approvare per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

1. aliquota pari allo **0,60 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;

2. aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete", "Patto per la casa";

3. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

4. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

5. aliquota pari allo **0,76 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione "casa di riposo". Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

6. aliquota pari allo **0,50 per cento** per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in

comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

7. aliquota pari allo **0,10 percento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale *di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557*;

8. aliquota pari allo **0,00 per cento** per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D – intrinsecamente agibili ma inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

9. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7- D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

10. aliquota pari allo **1,06 per cento** per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2024;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, con voti favorevoli 9 (Noi lista civica), contrari 3 (Essere Comunità), astenuti nessuno e pertanto a maggioranza dei voti espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

- - -

Deliberazione nr. 000066 in data 21/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio	Il Vice Segretario
DIACCI MARZIA	CORRADI TOMMASO

Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

PROPOSTA N.1065 del 01/12/2023

OGGETTO: **Approvazione aliquote IMU anno imposta 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

14/12/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

BURANI NICOLA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 4dee414ea914eda7f8d042766d5a9e8bd023dabb17399199c67423f4bd5b9ffe
Firmato digitalmente da: Nicola Burani.

Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

PROPOSTA N.
1065 del 01/12/2023

OGGETTO: **Approvazione aliquote IMU anno imposta 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

14/12/2023

Il Responsabile del Settore Ragioneria

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da: Luca Paderni
Data: 19/01/2024 09:45:12

File con impronta: f7891e7b2bb500b22b3e1b5e10a9e5c61419127ff59c153037bdec2ca76347c8
Firmato digitalmente da: Antonio Castelli.